



**PROTOCOLLO D'ISTITUTO
PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO
DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO**



BULLISMO-CYBERBULLISMO



Premessa

Il PTOF del nostro Istituto riconosce la dimensione inclusiva della scuola, la cui azione è volta alla formazione integrale della personalità dell'alunno nella sua dimensione individuale e sociale, basandosi sui principi di uguaglianza, di accoglienza e di valorizzazione delle diversità e, soprattutto, sul diritto di appartenenza di ciascuno alla comunità scolastica.

Il nostro tempo è caratterizzato da numerosi e repentini cambiamenti, comunicativi e sociali, che hanno ampliato il nostro potenziale espressivo e conoscitivo, ma hanno anche contribuito ad aumentare le difficoltà relazionali all'interno del gruppo e tra gruppi.

I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, contraddistinti da prepotenza, aggressività, intolleranza ed esclusione sociale, pongono la scuola di fronte alla necessità di creare dei percorsi educativi che agiscano per promuovere il benessere del singolo e della comunità scolastica, per prevenire forme di disagio sociale e per gestire eventuali situazioni di criticità.

Tali percorsi educativi possono realizzarsi attraverso la crescita del senso di appartenenza dei ragazzi alla scuola, il coinvolgimento attivo degli adulti presenti nella comunità scolastica e la collaborazione con le famiglie ed il territorio, al fine di instaurare un dialogo costruttivo che permetta consapevolezza, responsabilità e serenità nella rete di relazioni che caratterizza la Scuola.

2

Finalità del protocollo

- Accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie per riconoscere situazioni a rischio;
- Prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione sociale;
- Individuare modalità che permettano di affrontare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.



Normativa di riferimento

1. Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 Febbraio 2007 – Linee di indirizzo generali ed azioni a livello Nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
2. Direttiva Ministeriale del 15 Marzo 2007 – Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari.
3. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (13 Aprile 2015).
4. Legge n.71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".
5. Aggiornamento Linee di Orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (Ottobre 2017).

1. IL BULLISMO

Cos'è il bullismo

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine "*bullying*", parola inglese comunemente usata per indicare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.

Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni. (Olweus, 1993, Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono)

Il bullismo è un fenomeno che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Se consideriamo un gruppo classe in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe. infatti, in questo contesto spesso gli "altri" guardano, osservano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano per paura e/o per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, del tutto inconsapevoli però che è proprio il clima omertoso a favorire e alimentare l'escalation del bullismo.

Non si parla di bullismo per singoli episodi di prepotenza, di tipo occasionale. Questi possono essere anche molto gravi, ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio, reato.



Il bullismo si contraddistingue per:

- **Intenzionalità (o pianificazione):** il comportamento aggressivo viene messo in atto volontariamente e consapevolmente. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più fragili e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Asimmetria nella relazione:** il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità:** il comportamento aggressivo viene messo in atto ripetutamente e frequentemente.

Il bullismo può presentarsi in differenti forme:

diretto o fisico: comportamento che utilizza la forza fisica (dare calci, pugni...) danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale.

verbale: comportamento che utilizza la parola e quindi offese, minacce, prese in giro insistenti.

indiretto: comportamenti non direttamente rivolti alla vittima ma che la danneggiano sul piano della relazione con gli altri. Sono spesso poco visibili e portano all'esclusione, all'isolamento della vittima, attraverso la diffusione di pettegolezzi e dicerie fino all'ostracismo e al rifiuto.

relazionale-sociale: isolamento crescente della vittima (esclusione dalle attività di gruppo) o manipolativo (rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima).



I soggetti

Il bullo

Bullo dominante	Forte fisicamente e psicologicamente. Elevata autostima. Atteggiamento favorevole verso la violenza. Scarsa empatia. Atteggiamenti aggressivi.
Bullo Gregario	Bassa autostima- Ansioso. Poco popolare nel gruppo. Basso rendimento scolastico. Aiutante o sostenitore del bullo.
Bullo vittima	Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato. Scarso controllo emozionale. Poco popolare nel gruppo.

La vittima

Vittima passiva	Soggetto passivo. Calmo, sensibile, insicuro. Contrario alla violenza. Non reattivo alle prepotenze.
Vittima provocatrice	Irrequieto- Iperattivo. Provoca e contrattacca. Ansioso. Bassa autostima. Poco integrato in classe.

Gli spettatori

Sostenitori del bullo	Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.
Difensori della vittima	Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.
Maggioranza silenziosa	Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. Pensa, non facendo niente, di non essere responsabile delle violenze. Pensa che, restandone fuori, non verrà punita dagli adulti.



2. IL CYBERBULLISMO

Cos'è il cyberbullismo

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. (Legge 71/2017 art. 1 comma 2)

Il cyberbullismo possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- **Pervasività** è sempre presente grazie alle varie tecnologie usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.).
- **Anonimato**: la sensazione percepita è di rimanere anonimi.
- **Volontarietà dell'aggressione**: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo le effettive e reali conseguenze.
- **Ampiezza di portata**: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

Flaming: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

Harassment: molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico.

Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso l'uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, e hanno lo scopo di infastidire e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di tipo fisico.



Denigration: distribuzione in rete di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira.

Impersonation: il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona.

Trickery e Outing: l'intento di ingannare la vittima: il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le diffonde in rete.

Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere" ricoperto all'interno della cerchia di amici.

Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione in chat, social network e internet in generale. Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video.

Happy slapping: ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e/o imbarazzanti e successiva pubblicazione in rete, al fine di denigrare e di diffamare la vittima.




Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.



2. IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli astanti, le classi coinvolte. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici: singoli alunni, gruppo classe, genitori, personale docente e ATA, associazioni ed istituzioni del territorio. A questo proposito, l’Istituto Comprensivo Selvazzano 1, nelle azioni che intende promuovere, avrà come riferimento, non esclusivo e adeguato alle singole situazioni, il “Modello ecologico” di Bronfenbrenner che studia come le **interazioni** di diversi livelli contestuali - famiglia, classe, scuola, comunità (vicinato, ente locale, associazioni, istituzioni pubbliche, regione, nazione)- **influenzino lo sviluppo** umano.





PROTOCOLLO DI INTERVENTO

L'Istituto si impegna ad operare su tutti i soggetti, in quanto si concepisce la prevenzione al bullismo come frutto di un insieme di azioni che si devono avviare in modo sistemico.

I soggetti da considerare sono:

- **la Persona** (l'alunno nei suoi diversi ruoli di vittima, bullo, aiutante della vittima, gregario del bullo, osservatore passivo)
- **la Classe**
- **la Scuola** (intesa come il complesso di adulti che compongono la comunità scolastica e gli stili d'esercizio dell'autorità)
- **la Famiglia**
- **la Comunità** (intesa come insieme delle istituzioni, degli enti e dell'associazionismo di un determinato territorio)

Al fine di contrastare ogni fenomeno di bullismo e prevaricazione, la nostra Istituzione scolastica opererà su più livelli:

- di prevenzione: universale, selettiva, indicata.
- di gestione e contrasto di atti espliciti di prevaricazione.

1. LA PREVENZIONE

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. È invece necessario progettare e lavorare con tutte le risorse disponibili perché crescano costantemente le iniziative per e con i giovani. Fare prevenzione significa, dunque, investire sui giovani come cittadini.

Possiamo distinguere tre livelli di prevenzione:

1. **universale**: rivolta a tutte le classi indistintamente.
2. **selettiva**: rivolta a classi che presentano dinamiche poco collaborative nel gruppo.
3. **indicata**: rivolta a singoli alunni che presentano comportamenti a rischio di bullismo.



Il bullismo, infatti, non dipende esclusivamente da fattori prettamente caratteriali e familiari. Gli atteggiamenti, le abitudini e i comportamenti del personale scolastico, e in particolar modo degli insegnanti, sono determinanti nella prevenzione e nel controllo delle azioni di bullismo.

PREVENZIONE UNIVERSALE

SCUOLA

Diffondere Valori

- Dare il buon esempio di adulti.
- Alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni.
- Individuare un Protocollo di Intervento di prevenzione al Bullismo basato su valori condivisi.

Attuare vigilanza

- Costante attività di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico.
- Individuazione di un docente referente, adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordini le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, collaborando con le famiglie, le associazioni presenti sul territorio e, qualora se ne ravvedesse la necessità, anche con la Polizia postale e le Forze di Polizia.
- Monitoraggio del fenomeno attraverso elaborazione di questionari.

Azioni didattiche

- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, sull'educazione alimentare e sull'educazione alla salute
- Mantenere viva attraverso il PTOF l'offerta di quei progetti di Istituto volti alla cittadinanza e al benessere dello studente:
 - a. Sportello di Spazio Ascolto con personale opportunamente formati
 - b. Progettualità specifica che supporti lo sviluppo negli allievi delle abilità relazionali (come ad es. Educazione all'affettività, alla sessualità e all'amore, Educazione alla Cittadinanza, Progetti sportivi, interculturali e artistici)

Formazione

- Attività formative rivolte ai docenti e ai genitori (e. alfabetizzazione social network informatici e regole di comportamento in rete)
- Promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche



quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari.

Collaborazioni

- Sistematica collaborazione tra personale scolastico, professionisti sociosanitari ed educatori di comunità al fine di supportare la scuola nella segnalazione di situazioni a rischio per comportamenti aggressivi o antisociali.
- Collaborazione con l'Amministrazione Comunale e altri Enti o Associazioni del Territorio
- Collaborazione con le Forze dell'Ordine
- Collaborazione attivamente con l'animatore digitale dell'Istituto per la messa in sicurezza dei pc e della rete, nelle buone pratiche informatiche, nella gestione degli account utenti
- Mantenere con le famiglie l'appuntamento quinquennale della revisione del Patto di corresponsabilità.

FAMIGLIA

- Dare il buon esempio di adulti.
- Partecipare attivamente alle iniziative formative promosse dalla scuola.
- Segnalare situazioni di prevaricazione di cui venisse a conoscenza

PREVENZIONE SELETTIVA

CLASSE

- Sistemica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime.
- Ferma e tempestiva condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza.
- Individuazione di semplici regole comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva.
- Ricorso alle tecniche di roleplaying e di problem solving e, in genere, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali, e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà.
- Partecipazione ad attività proposte dalla scuola per favorire la socialità e la cittadinanza attiva.



PREVENZIONE INDICATA

RAGAZZO

CHE POTREBBE SUBIRE PREPOTENZE

- Counseling di supporto in spazio ascolto.
- Avvio di interventi di "Aiuto in classe".
- Costituzione di gruppi di auto-mutuo aiuto.

CHE POTREBBE AGIRE PREPOTENZE

- Counseling in spazio Ascolto per far emergere la sua capacità di mettersi nei panni dell'altro.
- Counseling in spazio Ascolto per ricostruire e riflettere sulle regole di classe.
- Counseling in spazio Ascolto per definire limiti ed applicare le relative sanzioni.

2. LA GESTIONE DEI CASI

Qualora, nonostante tutto questo lavoro si manifestassero ugualmente degli episodi di bullismo, è importante che a seguito della segnalazione al Dirigente Scolastico si avvii una azione ferma e chiara da parte della scuola che avrà la seguente scansione che si distingue:

1. se è la prima volta che viene segnalato un comportamento di prevaricazione collegato ad un determinato alunno/a.
2. se vi è una reiterata segnalazione di comportamenti di prevaricazione collegati ad un determinato alunno/a.

In entrambi i casi è necessaria una azione di RACCOLTA DATI (All. A). In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Se **il fatto compiuto non costituisce reato**, il Dirigente Scolastico o un suo delegato:

1. informa immediatamente le famiglie invitandole ad un incontro.



Vittima

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato:

- incontra la famiglia per esporre e raccogliere dati sul caso e promuove con la famiglia momenti periodici di supporto, comunicazione e collaborazione, proponendo, se è il caso, l'avvio di un **percorso di assistenza**, di sostegno educativo psicologico, e feedback a distanza nel tempo

Prevaricatore

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato:

- incontra la famiglia per esporre e raccogliere dati sul caso;
- segue le procedure previste dal Regolamento di Istituto;
- promuove con la famiglia momenti periodici di supporto, comunicazione e collaborazione;
- attiva degli **interventi rieducativi** in collaborazione con il Consiglio di Classe;
- inserisce nel **registro** classe la descrizione oggettiva della condotta del bullo;
- collabora con i **servizi pubblici** e/o privati che accompagnano il percorso riabilitativo dei minori coinvolti;
- **monitorea** la situazione a distanza di tempo.

Si ricorda che la eventuale sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte e che lo porti ad accrescere il suo senso di APPARTENENZA alla comunità scolastica. "In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto e di Disciplina, si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato." (D.M. dd.05.02.2007, n.16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*).

Se **il fatto costituisce reato**, il docente che ne sia venuto a conoscenza ha l'obbligo di riferire al Dirigente che a sua volta ha l'obbligo di denuncia alle autorità competenti.

Seguendo lo stesso percorso educativo/rieducativo appena esposto può essere possibile anche ed eventualmente l'attivazione della procedura di ammonimento al Questore (fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia) in caso di allievi ultraquattordicenni.



3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Premesso che, secondo il diritto penale, "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni" (art. 98 c.p.), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di reati, tra cui:

- la diffamazione aggravata (art. 595/3 c.p.),
- la violenza privata (art. 610 c.p.),
- il trattamento illecito dei dati personali (art. 167 T.U. privacy),
- la sostituzione di persona (art. 494 c.p.),
- l'accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.),
- l'estorsione sessuale (art. 629 c.p.),
- molestie e stalking (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al bullismo:

- le percosse (art. 581 c.p.)
- le lesioni: (art. 582 c.p.)
- l'ingiuria (art. 594 c.p. -Depenalizzato D.lgs 7/2016)
- il deturpamento di cose altrui (art. 639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minore, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- a) il genitore per *culpa in educando* e *culpa in vigilando* (art. 2048, I co., c.c.),
- b) la scuola per *culpa in vigilando* (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche da quella di *culpa in educando*. Si precisa, inoltre, che il docente, in quanto pubblico ufficiale, è tenuto a denunciare alle autorità competenti qualunque illecito rechi danno al minore.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.



In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n.

196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore). Si ricorda che il docente che venga a conoscenza di illiceità, qualora, dopo aver informato il dirigente scolastico e la famiglia, venga a conoscenza che la stessa non intende procedere penalmente, è tenuto, in quanto pubblico ufficiale, a denunciare l'accaduto alle autorità competenti.

(Art.5 L.71) Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. I Regolamenti delle Istituzioni scolastiche e il Patto di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Per il minore di anni 14 è previsto l'ammonimento da parte del questore, che cessa al compimento della maggiore età.



**Allegato A da inviare all'indirizzo istituzionale
stopbullismo@albinoni.edu.it**

SEGNALAZIONE CASO DI CYBER/BULLISMO

Alla cortese attenzione
del Dirigente Scolastico
del Referente bullismo/cyberbullismo

QUANDO E' AVVENUTO IL FATTO?

DOV' È AVVENUTO IL FATTO?

QUALI PERSONE SONO COINVOLTE?

QUALI PERSONE SONO A CONOSCENZA DEI FATTI?

**DESCRIZIONE DEGLI AVVENIMENTI OCCORSI (PIU' DETTAGLIATA
POSSIBILE):**